

REGOLAMENTO PER L'ATTIVITÀ DEI NUCLEI NBCR





Regolamento attività Nuclei NBCR


Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - FINALITÀ	4
Art. 2 - L'ATTIVITÀ NBCR DELLA CROCE ROSSA ITALIANA	4
CAPO II - ORGANIZZAZIONE	6
Art. 3 - REFERENTE TECNICO NAZIONALE E REFERENTI REGIONALI	6
Art. 4 - UFFICIO SOCCORSI SPECIALI (Struttura a Livello Centrale)	8
Art. 5 - SALA OPERATIVA NAZIONALE (Struttura a Livello Centrale)	8
Art. 6 - COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE PER L'ATTIVITÀ NBCR	9
Art. 7 - GRUPPO OPERATIVO di SUPPORTO TATTICO (Struttura operativa a livello naz	ionale)9
Art. 8 - OPERATORI NBCR	11
Art. 9 - RUOLI OPERATORI NBCR	11
Art. 10 - QUALIFICHE OPERATIVE DI BASE E SPECIALIZZAZIONI	12
Art. 11 - ZONE OPERATIVE	14
CAPO III – NUCLEI NBCR	15
Art. 12 - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELL'ATTIVITÀ NBCR CRI	15
Art. 13 - IMPIEGO DEI NUCLEI NBCR	15
Art. 14 - SQUADRE FUNZIONALI	16
Art. 15 - COORDINAMENTO E SETTORI OPERATIVI	17
CAPO IV - GESTIONE	19
Art. 16 - REGISTRO DEGLI OPERATORI	19
Art. 17 - ALBO NAZIONALE DEGLI OPERATORI NBCR	19
Art. 18 - FASCICOLO PERSONALE	19
Art. 19 - ACCERTAMENTI SANITARI	20
Art. 20 – UNIFORME e DISTINTIVI	20
CAPO V - FORMAZIONE	21
Art. 21- CENTRO NAZIONALE DI FORMAZIONE NBCR	21
Art. 22 - COLLEGIO DOCENTI	23
Art. 23 - PROGRAMMA NAZIONALE DI FORMAZIONE PER IL RISCHIO NBCR	23
Art. 24 - ATTIVITÀ DI DOCENZA	24
Art. 25 - AIUTO ISTRUTTORI IN MATERIE NBCR	24
Art. 26 - ISTRUTTORI NBCR	24



Regolamento attività Nuclei NBCR

	Art. 27 - MAESTRI ISTRUTTORI	25
	Art. 29 - ALBO NAZIONALE DEGLI ISTRUTTORI NBCR	25
	Art. 30 - MOVIMENTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FORMAZIONE	26
	Art. 31 - EQUIPOLLENZE	26
CA	PO VI – DISPOSIZIONI FINALI	27
	Art. 32 - DISPOSIZIONI GENERALI	27
	Art. 33 - DISPOSIZIONI ABROGATIVE	28
	Art. 34 - NORME TRANSITORIE	28
	Art. 35 - ALLEGATI	28
	- Allegato NBCR_01: PROGRAMMA NAZIONALE DI FORMAZIONE PER IL RISCHIO NBCR ED	
	APPENDICI	28
	- Allegato NBCR_02: REGOLAMENTO ISTRUTTORI NBCR E LORO FORMAZONE	28
	- Allegato NBCR_03: FASCICOLO PERSONALE	
	- Allegato NBCR_04: REGISTRO DEGLI OPERATORI NBCR	28
	- Allegato NBCR_05: ALBO NAZIONALE DEGLI OPERATORI NBCR	28
	- Allegato NBCR_06: DISTINTIVI DI QUALIFICA PER OPERATORI E ISTRUTTORI NBCR	28
	- Allegato NBCR_07: SCHEMA INDICATIVO DELLE ZONE OPERATIVE	28
	- Allegato NBCR_08: PETTORINE IDENTIFICATIVE DEI COORDINATORI DI SETTORE N.B.C.R .	28
	- Allegato NBCR_09: ALBO NAZIONALE ISTRUTTORI NBCR	28
	- Allegato NBCR_10: MODELLI RICHIESTA EQUIPOLLENZA	28





CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - FINALITÀ

- 1. Al fine di poter svolgere al meglio il proprio compito istituzionale, nell'ambito delle attività generali di soccorso ed assistenziali proprie dell'Ente, ed in particolare nel settore collegato al rischio NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico), l'Associazione Italiane della Croce Rossa, di seguito anche Croce Rossa Italiana (CRI), ha inteso adeguare la propria struttura di risposta alle mutate esigenze di carattere tecnico/sanitario, orientandola maggiormente verso la salvaguardia della popolazione civile.
- 2. È inoltre compito dell'attività NBCR della Croce Rossa Italiana garantire ai sensi del presente regolamento la massima diffusione fra la popolazione e fra tutti gli operatori del soccorso non qualificati NBCR, delle tecniche elementari di autoprotezione e primo intervento, in ambienti e circostanze non convenzionali, comunque riconducibili alla casistica NBCR.

Art. 2 - L'ATTIVITÀ NBCR DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

- 1. L'attività NBCR inquadrata nei Soccorsi Speciali dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, assolve a quelle attività di primo e di pronto soccorso sanitario che richiedono un elevato livello di competenza, di addestramento, di organizzazione e di dotazioni anche di carattere non sanitario, a causa delle particolari circostanze in cui esse sono svolte.
- 2. Tali attività sono indirizzate principalmente, ma non esclusivamente, alle operazioni di decontaminazione rapida della popolazione civile, nell'ambito degli interventi di prevenzione e/o soccorso, a fronte di eventi di sospetta o confermata natura NBCR.
- 3. Come tutti i Soccorsi Speciali della CRI, il settore NBCR interviene in maniera ausiliaria e coordinata con le istituzioni preposte alla salvaguardia della popolazione, attraverso il dispiegamento e/o la gestione operativa delle stazioni di decontaminazione di cui dispone o in cui è chiamato a intervenire, avvalendosi di proprio personale qualificato, addestrato e adeguatamente equipaggiato.
- 4. Considerato come le operazioni di soccorso di cui al presente regolamento avvengono in ausilio alle istituzioni preposte, a tal fine possono essere stipulate convenzioni e/o protocolli d'intesa. Detti atti sono peraltro stipulabili anche con privati.
- 5. Considerando come l'attività operativa in ambiente NBCR debba essere praticata da personale sanitario adeguatamente formato in questo specifico settore, avvalendosi di tecniche, equipaggiamenti e tattiche di intervento particolari, è decretato che l'attività NBCR intesa come attività di protezione civile, ivi compresi anche eventuali servizi tecnici non di soccorso (bonifiche, trasporti, ecc..), è



Regolamento attività Nuclei NBCR

ad esclusiva pertinenza del personale NBCR formato secondo i disposti del presente regolamento e comunque iscritto nell'Albo Nazionale degli Operatori NBCR della CRI.

- 6. Sono soggetti attivi del settore NBCR nell'ambito de Soccorsi Speciali della CRI:
 - a) gli Operatori NBCR;
 - b) gli operatori NBCR Specializzati;
 - c) gli Aiuto Istruttori;
 - d) gli Istruttori;
 - e) i Maestri Istruttori;
 - f) i Referenti Regionali
 - g) il Referente Nazionale.



CAPO II

ORGANIZZAZIONE

ART. 3 - REFERENTE TECNICO NAZIONALE E REFERENTI REGIONALI

- 1. Il Presidente Nazionale e i Presidenti dei Comitati Regionali CRI, ai fini del miglior coordinamento delle attività previste dal presente regolamento, fermo restando quanto previsto dallo Statuto, si avvalgono rispettivamente del Referente Nazionale e dei Referenti Regionali NBCR.
- 2. Le cariche di Referente Nazionale NBCR (RN NBCR) e di Referente Regionale NBCR (RR NBCR) sono disciplinate dal principio generale del rapporto fiduciario con chi conferisce loro l'incarico. Risulta quindi chiaro che tale incarico è revocabile ad insindacabile giudizio dell'organo conferente quando il rapporto fiduciario, motivatamente espresso, venga meno.
- 3. Il Referente Nazionale NBCR è nominato dal Presidente Nazionale preferibilmente tra i Maestri Istruttori NBCR che, in tale ambito, abbiano dimostrato particolari capacità tecnico organizzative, di leadership e di management. Il RN NBCR resta in carica per l'intero mandato del Presidente stesso o fino a revoca.
- 4. Sono compiti del RN NBCR:
 - a) riferire al Presidente Nazionale in merito alle attività NBCR svolte sul territorio nazionale;
 - b) riferire al Delegato Nazionale all'Area III in merito ai programmi ed attività afferenti all'attività di emergenza.
 - c) coordinare, in autonomia, le micro emergenze sul territorio nazionale avvalendosi dei Referenti Regionali NBCR e del supporto della Sala Operativa Nazionale (SON);
 - d) coordinare, di concerto con il Delegato Nazionale all'Area III, gli interventi di soccorso in caso di macroemergenze sul territorio nazionale, nonché eventuali servizi di prevenzione NBCR inerenti agli eventi a grande affluenza di pubblico di cui all'art. 1 del "Regolamento Settore Emergenza" di cui all'O.P. 135/13;
 - e) coordinare, salvo diversa disposizione del Delegato Nazionale all'Area III, l'attività operativa del Gruppo Operativo di Supporto Tattico (GOST);
 - coordinare l'attività di addestramento degli operatori e dei Nuclei NBCR; f)
 - g) coordinare le esercitazioni coinvolgenti operatori di più Comitati Regionali e/o altre forze del soccorso;
 - h) convocare e presiedere la Commissione Tecnica Nazionale (CTN);
 - collaborare con il Direttore del Centro Nazionale di Formazione NBCR (CNF NBCR) nel i) coordinamento e nello svolgimento delle attività didattiche in materie NBCR;



Regolamento attività Nuclei NBCR

- j) mantenere i rapporti con l'Ufficio Soccorsi Speciali (USP), il Delegato Nazionale all'Area III e con la Sala Operativa Nazionale collaborando attivamente nell'assolvimento delle varie competenze di cui al presente regolamento.
- 5. Analogamente alla nomina del Referente Nazionale NBCR, sono nominati dai rispettivi Presidenti delle Unità territoriali corrispondenti, i Referenti Regionali NBCR, scelti preferibilmente tra gli operatori NBCR in possesso del titolo di coordinatore NBCR e/o con maggiore esperienza e di più alto livello, nell'ambito del proprio Comitato Regionale CRI. I RR NBCR restano in carica per l'intero mandato del Presidente o fino a revoca.
- 6. Il provvedimento di nomina dei RR NBCR, corredato da tutti i recapiti personali, è trasmesso da tutti i Comitati Regionali CRI in cui è stato nominato, entro 30 giorni dall'emanazione, all' Ufficio Soccorsi Speciali del Dipartimento delle Attività Socio Sanitarie e delle Operazioni di Emergenza e Volontariato Servizio Attività di Emergenza di seguito anche Ufficio Soccorsi Speciali, alla Sala Operativa Nazionale ed al RN NBCR.
- 7. Sono compiti del Referente Regionale NBCR:
 - a) riferire al Presidente Regionale ed al Referente Nazionale NBCR sulle attività NBCR svolte sul proprio territorio Regionale;
 - b) riferire al Delegato Regionale all'Area III ed al Referente Nazionale NBCR in merito ai programmi ed attività afferenti all'attività di emergenza;
 - c) coordinare, di concerto al Delegato Regionale Area III le micro emergenze sul territorio Regionale, dandone tempestiva comunicazione e coordinandosi col RN NBCR
 - d) redigere i rapporti di intervento;
 - e) collaborare con il Direttore del CNF NBCR nel coordinamento e nello svolgimento delle attività didattiche in materie NBCR;
 - f) garantire, avvalendosi delle squadre funzionali istituite nel Nucleo e per quanto di competenza, la funzionalità e l'integrità dei DPI e delle attrezzature di intervento e di addestramento;
 - g) mantenere in efficienza, in collaborazione con le altre figure CRI preposte, i mezzi ordinari e i mezzi speciali eventualmente assegnati al Nucleo;
 - h) organizzare gli addestramenti e gli aggiornamenti per il mantenimento dell'operatività , in sinergia col personale Istruttore NBCR presente sul proprio territorio o avvalendosi di istruttori provenienti da altri Comitati Regionali, sentito il Direttore del CNF NBCR;
 - i) promuovere e organizzare esercitazioni, attività di cooperazione, addestramenti ed esercitazioni anche con i Corpi dello Stato (Forze Armate, Forze dell'Ordine, VVF,...) e/o altre



Regolamento attività Nuclei NBCR

- forze del soccorso, di concerto con il RN NBCR, e, per quanto di competenza, con il Delegato Regionale all'Area III;
- j) mantenere i rapporti con il Referente Nazionale e con il Centro Nazionale di Formazione NBCR, collaborando attivamente nell'assolvimento delle varie competenze di cui al presente regolamento.

Art. 4 - UFFICIO SOCCORSI SPECIALI (Struttura a Livello Centrale)

- 1. L'Ufficio Soccorsi Speciali Dipartimento delle Attività Socio Sanitarie e delle Operazioni di Emergenza e Volontariato - Servizio Attività di Emergenza, di seguito anche Ufficio Soccorsi Speciali, con il proprio personale:
 - a) fornisce supporto amministrativo al RN NBCR e, su sua indicazione ai Referenti Regionali NBCR;
 - b) in collaborazione con il CNF NBCR e la Commissione Tecnica Nazionale NBCR, per le parti di competenza:
 - cura la tenuta dell'Albo Nazionale degli Operatori NBCR provvedendo al rilascio e al successivo invio dei Brevetti (*Card*) ai Comitati di appartenenza. Sarà cura di questi ultimi la consegna ai titolari per il tramite del RR NBCR competente, comunicandone il rilascio al Referente Regionale all'Area III competente e al CNF NBCR;
 - II. predispone, in collaborazione con il RN NBCR, i documenti per la stipula di convenzioni/collaborazioni nazionali con i Corpi dello Stato (Forze Armate, Forze dell'Ordine, VVF,...) il Dipartimento di Protezione Civile, le Università, Enti e Associazioni terze in materia NBCR;
 - III. cura la promozione dell'immagine dei Soccorsi Speciali NBCR a livello nazionale;
 - IV. fornisce, se richiesto, supporto ai Comitati Locali CRI per l'organizzazione di fiere, manifestazioni, esercitazioni, servizi operativi, ecc ...

Art. 5 - SALA OPERATIVA NAZIONALE (Struttura a Livello Centrale)

- 1. La Sala Operativa Nazionale (SON) opera secondo i disposti di cui all'art. 9 del Regolamento di Organizzazione delle Attività del Settore Emergenza della Croce Rossa Italiana.
- 2. Alla SON, su disposizione del Delegato Nazionale all'Area III compete anche l'attivazione del Gruppo Operativo di Supporto Tattico (GOST) della CRI di cui al seguente Art. 7, attivando contestualmente tutte le procedure di contatto e organizzazione stabilite per garantire il rapido intervento del GOST.
- 3. La SON, sentito il Referente Nazionale NBCR e secondo le direttive del Delegato Nazionale all'Area III, può altresì disporre l'intervento di Nuclei Regionali NBCR o di squadre specializzate di cui all'art. 10, comma 3 lett. b), del presente regolamento oppure di singoli operatori NBCR, il cui apporto può essere



Regolamento attività Nuclei NBCR

considerato necessario in caso di eventi di particolare complessità o durata.

Art. 6 - COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE PER L'ATTIVITÀ NBCR

- 1. La Commissione Tecnica Nazionale per l'Attività NBCR cura il "Regolamento per l'attività dei Nuclei NBCR" per gli aspetti tecnico/operativi e per gli equipaggiamenti tecnici.
- 2. La CTN NBCR si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Referente Nazionale tramite l'Ufficio Soccorsi Speciali
- 3. La CTN NBCR è presieduta dal Referente Nazionale NBCR ed è formata da altri sei membri da lui nominati fra i Maestri Istruttori NBCR e gli istruttori NBCR, con particolari competenze in merito a:
 - a) rapporti con Enti e strutture nazionali ed internazionali in ambito NBCR;
 - b) ai Dispositivi di Protezione Individuale;
 - c) alle attività Sanitarie collegate all'ambito NBCR;
 - d) ai capitolati tecnici e ai protocolli operativi, ecc...
 - e) ogni altro settore utile allo sviluppo del settore
- 4. Sulla base degli argomenti da trattare, il RN NBCR può avvalersi della consulenza di tecnici esterni e/o di altro personale CRI esperto, disponendone anche l'eventuale audizione plenaria con la CTN NBCR (*Board* scientifico).
- 5. La CTN NBCR si avvale inoltre della collaborazione di un segretario messo a disposizione dall'Ufficio Soccorsi Speciali.
- 6. La Commissione Tecnica Nazionale:
 - a) redige e manda all'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione eventuali modifiche al "Regolamento per l'attività dei Nuclei NBCR" e altre normative in materia;
 - b) stabilisce sulla base delle risultanze delle prove effettuate dal CNF NBCR quali nuovi materiali, attrezzature, DPI, ecc... suggerire ai Referenti Regionali NBCR quale miglioramento dello standard tecnico e quindi confacenti all'attività di servizio;
 - c) propone al CNF NBCR argomenti per i corsi di formazione e di aggiornamento;
 - d) valuta e cura protocolli d'intesa relativi agli interventi congiunti di addestramento e soccorso con i vari Enti e/o con i Corpi dello Stato (Forze Armate, Forze dell'Ordine, VVF,...) e con le associazioni di volontariato e non.

Art. 7 - GRUPPO OPERATIVO di SUPPORTO TATTICO (Struttura operativa nazionale)

1. Nell'ambito dei compiti d'istituto dell'Associazione, e in particolare ai fini dei dell'art. 2 delle presenti norme e per corrispondere alle indicazione inerenti l'Area III degli Obiettivi strategici 2020 IFRC, viene costituito un Gruppo Speciale denominato "Gruppo Operativo di Supporto Tattico" (GOST).



Regolamento attività Nuclei NBCR

- 2. Il GOST è struttura di livello nazionale e, ai sensi dell'art. 1 del "Regolamento di organizzazione del Settore Emergenza della Croce Rossa" approvato con O.P. n. 135/13, ha il compito di coadiuvare, supportare e, se necessario, coordinare, i Nuclei Regionali NBCR CRI, in presenza di eventi NBCR di particolare complessità.
- 3. Il GOST può essere attivato anche in caso di coinvolgimento del settore NBCR nei dispositivi di sicurezza predisposti dalle Autorità competenti in occasione di grandi eventi, di manifestazioni a massiccio afflusso di partecipanti o in casi in cui è richiesta attività di decontaminazione in eventi NBCR.
- 4. In casi particolari, afferenti a situazioni configurabili nel rischio Biologico, il GOST, per il tramite del Referente Nazionale all'Area III, può avvalersi del Reparto Nazionale di Sanità Pubblica della CRI.
- 5. In fase di prima costituzione, il Gruppo Operativo di Supporto Tattico è composto da elementi individuati dal Direttore del CNF NBCR, di concerto col RN NBCR. Gli appartenenti saranno selezionati tra gli Operatori NBCR in ruolo attivo, in possesso dei requisiti tecnici, dei requisiti fisici e di *know-how* della materia ritenuti utili ai fini dell'espletamento delle funzioni proprie del Gruppo. Per raggiungere la migliore *performance* del GOST, potranno essere organizzate specifiche sessioni di selezione.
- 6. Il GOST è posto alle dirette dipendenze del Referente Nazionale all'Area III, il quale, secondo necessità, ne dispone l'attivazione, attraverso la Sala Operativa Nazionale..
- 7. L'addestramento del GOST è curato direttamente dal Centro Nazionale di Formazione NBCR, attraverso specifici stage. Salvo diversa indicazione da parte del Referente Nazionale all'Area III, il coordinamento operativo sul campo è affidato al Referente Nazionale NBCR o a suo delegato.
- 8. I componenti del GOST garantiscono il pronto impiego negli stessi termini temporali di cui all'art. 7, comma 9 del "Regolamento di Organizzazione del Settore Emergenza della Croce Rossa" approvato con O.P. n. 135/13, di seguito denominato anche Regolamento Settore Emergenza.
- 9. I costi derivanti dalla movimentazione dei componenti del Gruppo Operativo di Supporto Tattico, sono a carico dei rispettivi Comitati regionali, ovvero a carico dei Comitati presso i quali ne è stato disposto l'intervento a seguito di richiesta.
- 10. Eventuali disposizioni di carattere tecnico-organizzativo e/o inerenti accordi intrapresi con le competenti autorità tese a favorire il dispiegamento del GOST o dei suoi esperti, verranno emanati con apposito atto, dal Referente Nazionale NBCR.
- 11.Gli appartenenti al GOST sono autorizzati a portare il distintivo di cui al Mod D_05 dell'allegato NBCR 06.



Regolamento attività Nuclei NBCR

ART. 8 - OPERATORI NBCR

- 1. Gli Operatori NBCR della CRI, intesi ai sensi e per le finalità di cui agli artt. 1 e 2 del presente regolamento, prestano la loro opera, mirata alla salvaguardia della vita umana, in eventi che si suppone o siano conclamati, come rientranti nella casistica NBCR.
- 2. I soci attivi e i dipendenti iscritti alla CRI, che abbiano compiuto i 18 anni, possono diventare Operatori NBCR a seguito della frequenza e del superamento degli esami finali del corso meglio specificato nell'allegato NBCR 01 del Programma Nazionale di Formazione NBCR, al Capo II.

Art. 9 - RUOLI OPERATORI NBCR

1. Considerata la particolarità del settore, è indispensabile che i Nuclei NBCR possano contare sull'apporto di operatori formati, adeguatamente aggiornati e costantemente addestrati. Per questo motivo sono previsti tre differenti ruoli nell'ambito dei quali gli operatori possono anche essere inseriti d'ufficio:

a) Ruolo Operativo

- Il personale che supera l'esame finale del corso per Operatore NBCR è inserito nel "Ruolo Operativo" del Nucleo NBCR.
- II. La permanenza in tale ruolo è subordinata alla verifica annuale dei seguenti requisiti:
 - a) mantenimento dell'idoneità fisica per il ruolo rivestito;
 - b) partecipazione all'attività di formazione e aggiornamento teorico/pratico con un minimo di sei sessioni di addestramento teorico/pratico di cui almeno due sul corretto utilizzo dei DPI;
 - c) gli operatori specializzati devono anche sostenere almeno due sessioni di addestramento pratico relativo alla specializzazione conseguita.
 - d) in ogni caso, non deve trascorrere un periodo superiore a quattro mesi dall'ultimo aggiornamento o addestramento sostenuto.
- III. Gli Operatori NBCR che non soddisfino i requisiti di cui al presente comma, sono automaticamente inseriti nel "Ruolo di Riserva", di cui alla lettera b).

b) Ruolo di Riserva

- I. Gli Operatori NBCR inseriti nel ruolo di riserva sono considerati "temporaneamente non idonei all'intervento".
- II. La riammissione nel "Ruolo Attivo" è subordinata alla frequenza di un percorso di riqualificazione la cui durata e modalità di realizzazione sono stabilite, secondo i casi, dal Referente Regionale NBCR del Comitato presso il quale l'operatore presta



Regolamento attività Nuclei NBCR

- prevalentemente la propria opera, sentiti gli Istruttori NBCR, o in caso di loro assenza, il Direttore del CNF NBCR.
- III. Possono essere richiamati in servizio attivo, su richiesta del Referente all'Area III competente, in casi del tutto eccezionali, con mansioni inerenti alla logistica e che non prevedano il contatto con vittime.
- IV. La permanenza nel Ruolo di Riserva è consentita per un periodo massimo di un anno, al termine del quale l'operatore che non abbia frequentato il percorso di riabilitazione previsto, perde definitivamente la qualifica, con provvedimento d'ufficio da parte del Referente Regionale NBCR competente.
- 2. Dei provvedimenti di cui al comma b) del presente articolo è data comunicazione scritta da parte del Referente Regionale NBCR del Comitato presso il quale è istituito il nucleo NBCR, al diretto interessato e, per conoscenza, al Presidente del Comitato Locale presso il quale l'ex operatore risulta iscritto.
- 3. Il personale è inserito nei ruoli Operatori NBCR di cui ai comma precedenti anche qualora l'indisponibilità o la mancata formazione/aggiornamento sia dovuta a motivi medici, disciplinari o d'indisponibilità temporanea. Gli stessi sono, infatti, comunque soggetti ai disposti del presente articolo.
- 4. Con la perdita definitiva della qualifica di operatore NBCR, il Volontario o Dipendente è tenuto a restituire entro 15 giorni il brevetto (Card) rilasciata dall'Ufficio Soccorsi Speciali, al proprio Referente Regionale NBCR, che provvederà ad inviarlo all'Ufficio Soccorsi Speciali. Dovrà inoltre restituire ogni attrezzatura, equipaggiamento, DPI, distintivo, ecc ..., avuto in uso nell'ambito dell'attività NBCR esercitata e di proprietà della CRI.

Art. 10 - QUALIFICHE OPERATIVE DI BASE E SPECIALIZZAZIONI

- 1. Il Nucleo NBCR è costituito da volontari o dipendenti CRI che hanno sostenuto con esito positivo l'esame previsto a conclusione del corso di formazione per Operatore NBCR di cui al capo I e II del Programma Nazionale di Formazione per il rischio NBCR di cui all'Allegato NBCR_01, in seguito denominato brevemente Programma di Formazione, e relativa Appendice 1.
- 2. Nell'ambito dell'attività operativa di un Nucleo NBCR, per garantire una maggior efficienza ed efficacia, è opportuno che lo svolgimento di particolari mansioni siano affidate ad operatori NBCR che hanno acquisito una specifica qualifica di specializzazione mediante ulteriori percorsi di formazione e approfondimento.
- 3. La struttura Operativa di un nucleo NBCR si basa su tre livelli cui corrispondo altrettante mansioni di carattere tecnico:

a) 1° livello NBCR:





• Operatori NBCR.

b) 2° livello NBCR:

- Operatori NBCR specializzati in Logistica;
- Operatori NBCR specializzati in DPI;
- Operatori NBCR specializzati in ambito sanitario;
- Operatori NBCR di Livello Avanzato.

c) 3° livello NBCR:

- Operatori abilitati al Coordinamento di operazioni rientranti nella casistica NBCR.
- 4. Le mansioni di cui al comma 3, lettera a) e lettera b), relative al primo e secondo livello NBCR, sono generalmente individuabili nei seguenti profili:
 - a) **Operatori NBCR:** si tratta di operatori abilitati allo svolgimento delle mansioni generiche previste all'interno delle zone operative in cui opera la stazione di decontaminazione e, conseguentemente, la zona in cui opera il Posto Medico Avanzato (PMA).
 - b) Operatori NBCR specializzati in Logistica: sono operatori specificatamente preparati ad utilizzare le varie strutture e apparecchiature costituenti la Stazione NBCR. Hanno il compito di effettuarne la manutenzione ordinaria, i controlli periodici e garantirne la perfetta efficienza. In fase di operatività, si occupano prioritariamente del corretto montaggio e funzionamento delle strutture e dei macchinari impiegati, occupandosi anche dei rifornimenti dei vari materiali eventualmente necessari.
 - c) Operatori NBCR specializzati in DPI:— operatori specializzati nel controllo, utilizzo e manutenzione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in dotazione. Sono impiegati prevalentemente nell'esecuzione delle procedure di vestizione e svestizione degli operatori destinati ai vari settori operativi. Possono inoltre essere chiamati a prestare la loro opera presso altre forze destinate al soccorso in ambito NBCR.
 - d) Operatori NBCR specializzati in Ambito Sanitario: operatori in possesso dell'abilitazione al Trasporto Sanitario e Soccorso in Ambulanza (TSSA), specializzati nel trattamento e nella decontaminazione dei pazienti non deambulanti e nelle operazioni di *Triage* predecontaminazione, e di tutte le operazioni di carattere sanitario eseguibili nelle zone di pre- e post-decontaminazione.
 - e) **Operatori NBCR di Livello Avanzato:** operatori in possesso della specializzazione in Ambito Sanitario, di cui alla lettera c), specificatamente formati per operare in *Area Calda*, di concerto con i Vigili del Fuoco, con i DPI necessari e svolgendo mansioni esclusivamente di carattere sanitario.



Regolamento attività Nuclei NBCR

- 5. Le mansioni relative al terzo livello NBCR sono generalmente individuabili nel seguente profilo:
 - a) Coordinatori NBCR: operatori in possesso di almeno una delle specializzazioni di cui al comma 4, specificatamente formati per coordinare le operazioni di soccorso rientranti nella casistica NBCR. Tali operatori devono possedere conoscenze inerenti tutti gli aspetti tecnici relativi al dislocamento operativo di una stazione di decontaminazione campale, devono conoscere le specificità e le metodologie d'intervento delle altre forze del soccorso normalmente impegnate in questo tipo di operazione per interloquire con i loro referenti sul campo. Devono essere, infine, in grado di gestire le dinamiche interne di un gruppo, e di operare adeguatamente in caso di conferimento dell'incarico di Referente di attività da parte del Presidente del Comitato di riferimento.

Art. 11 - ZONE OPERATIVE

- In presenza di un evento rientrante nella casistica NBCR, l'area interessata è suddivisa in differenti zone
 come evidenziato nell'allegato NBCR_07. All'interno delle differenti zone operative, accede solamente il
 personale strettamente necessario alle operazioni di soccorso, purché equipaggiato con gli specifici DPI
 previsti per la zona d'impiego.
- 2. L'individuazione delle seguenti zone operative rientra tra le competenze dei Vigili del Fuoco secondo la seguente suddivisione:
 - a. *Zona Calda (rossa)*: è la zona operativa a maggior rischio di contaminazione o contagio. All'interno di quest'area può essere individuata un'ulteriore zona in cui è precluso l'accesso a chiunque. Il personale, eventualmente autorizzato dai Vigili del Fuoco, vi accede solo impiegando idonei DPI (solitamente tipo 1a-ET)
 - b. Zona Tiepida (arancione): in questa zona intermedia sono posizionate le stazioni di decontaminazione e si svolgono tutte le operazioni correlate. Di regola nulla di non decontaminato può uscire da questa zona. Il personale può accedervi solo se equipaggiato con idonei DPI (solitamente di Tipo 3).
 - c. **Zona Fredda (gialla):** è la zona operativa più esterna. In questa zona avviene la vestizione degli operatori ed è normalmente allestito il Posto Medico Avanzato (PMA) i cui operatori, a maggior protezione, sono tenuti a indossare comunque delle adeguate protezioni (solitamente di Tipo 4).



CAPO III NUCLEI NBCR

Art. 12 - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELL'ATTIVITÀ NBCR CRI

- 1. L'attività NBCR si espleta attraverso i Nuclei Regionali NBCR, costituiti, ove ritenuto opportuno, presso i Comitati Regionali CRI, con delibera del Presidente del Comitato Regionale.
- 2. La costituzione di un Nucleo Regionale NBCR è subordinata alla presenza di almeno venti Operatori qualificati NBCR nell'ambito del territorio di riferimento.
- 3. Se nell'ambito di un Comitato Regionale non è costituito un Nucleo NBCR, gli Operatori NBCR eventualmente presenti in quel Comitato, possono chiedere di essere aggregarti al Nucleo NBCR del Comitato Regionale più vicino.

Art. 13 - IMPIEGO DEI NUCLEI NBCR

- 1. L'ambito di impiego operativo dei Nuclei NBCR CRI è regolato al combinato degli artt. 1 e 17 del "Regolamento Settore Emergenza" di cui all'O.P. 135/13.
- 2. Considerata l'eccezionalità dell'interventistica NBCR e la rapida evoluzione dei fenomeni associati, ogni Delegato all'Area III, di concerto con il corrispondente Referente Regionale NBCR, è tenuto a predisporre una specifica procedura di attivazione allo scopo di far confluire nel minor tempo possibile il personale operativo nella zona d'intervento. Copia della procedura deve essere inviata al Referente Nazionale NBCR ed alla Sala Operativa Nazionale.
- 3. In caso di impiego operativo, l'attività NBCR rientrando tra le attività di emergenza avviene con il coordinamento generale del Delegato all'Area III.
- 4. Il Delegato Nazionale all'Area III, in casi di particolare gravità, sentito il Referente Nazionale NBCR, può attivare, per il tramite della Sala Operativa Nazionale, Il GOST e/o Nuclei NBCR Regionali ritenuti necessari alla migliore riuscita del soccorso.
- 5. In caso di impiego del GOST, sia per attività di soccorso sia in caso di attività di prevenzione, il Delegato Regionale all'area III competente è tenuto a collaborare attivamente con il coordinatore del Gruppo Operativo di Supporto Tattico.
- 6. L'autorizzazione alla frequenza dei corsi di formazione in ambito NBCR viene concessa dal Presidente del Comitato competente, con apposizione della propria firma sui moduli di iscrizione. Tale autorizzazione deve intendersi valida anche per le successive funzioni: addestrativa, aggiornamento, dimostrativa e in caso di reale impiego in emergenze di tipo NBCR. L'autorizzazione è valida fino a espressa revoca da parte del Presidente del Comitato CRI.



Regolamento attività Nuclei NBCR

Art. 14 - SQUADRE FUNZIONALI

- 1. Al fine di garantire i disposti di cui all'articolo 1, ove possibile, sono istituite le seguenti squadre funzionali in ogni Nucleo Regionale NBCR:
 - a) **Squadra DPI:** è una squadra composta esclusivamente da personale di cui all'art. 3, comma 3, lett. b), punto primo, in possesso della "specializzazione in DPI" che, oltre alle mansioni operative tipiche della propria specializzazione, ha il compito di garantire la perfetta efficienza dei DPI in dotazione al Nucleo NBCR.
 - b) Squadra Sanitaria: è una squadra composta esclusivamente da personale di cui all'art. 3, comma 3, lett. b), punto secondo, in possesso della "specializzazione in ambito sanitario". Sono Operatori già in possesso dell'abilitazione al servizio di Pronto Soccorso e Trasporto Infermi (PSTI), qualificati specificatamente nel trattamento e nella decontaminazione dei pazienti non deambulanti, nelle operazioni di triage pre-decontaminazione e in tutte le operazioni di carattere sanitario eseguibili nelle zone di pre- e post-decontaminazione.
 - c) Squadra Operatori di Livello Avanzato: è una squadra composta esclusivamente da personale di cui all'art. 3, comma 3, lett. b), punto terzo, in possesso della "Specializzazione di Operatore di Livello Avanzato". La squadra, qualora ne sia richiesto l'intervento, ha il compito di fornire informazioni attendibili dal punto di vista sanitario e operare un triage pre-decontaminazione propedeutico all'evacuazione delle vittime da parte dei Vigili del Fuoco. L'eventuale impiego può avvenire solo se equipaggiati con i necessari DPI e in stretto coordinamento con i Vigili del Fuoco.
 - d) **Squadra Tecno:** è una squadra composta esclusivamente da personale preferibilmente in possesso della "specializzazione in logistica NBCR" e distintamente addestrata nell'uso e nella manutenzione dei macchinari in uso al Nucleo NBCR. Ha il compito di mantenere in efficienza i macchinari e i dispositivi accessori costituenti le apparecchiature tecnologiche delle stazioni di decontaminazione. Deve effettuare le manutenzioni ordinarie, i controlli periodici e tutte le prove necessarie. In fase operativa si occupa prioritariamente di garantirne il perfetto funzionamento.
 - e) Squadra Logistica: è una squadra composta esclusivamente da personale preferibilmente in possesso della "specializzazione in logistica NBCR" e specificatamente addestrata nell'uso e nella manutenzione dei macchinari in uso al Nucleo NBCR. È appositamente addestrata sulle strutture di decontaminazione in uso al Nucleo. Ha il compito di mantenere in efficienza le strutture in dotazione effettuando le manutenzioni ordinarie, i controlli periodici e tutte le prove di montaggio ritenute necessarie. In fase operativa si occupa, prioritariamente, del corretto montaggio delle strutture, garantendo anche i rifornimenti dei vari materiali eventualmente necessari.



Regolamento attività Nuclei NBCR

- 2. L'organizzazione di cui al comma 1 è adattata secondo le esigenze e caratteristiche proprie del Nucleo.
- 3. I responsabili operativi di ogni squadra sono nominati dal Presidente del Comitato Regionale su proposta del Referente Regionale NBCR, tra gli Operatori NBCR in possesso delle specializzazioni corrispondenti, se previste e/o che abbiano maturato una significativa esperienza nello specifico settore operativo.


Art. 15 - COORDINAMENTO E SETTORI OPERATIVI

- 1. In caso d'intervento, l'attività diretta del Nucleo NBCR è coordinata sul campo da un Operatore di comprovata esperienza, possibilmente in possesso dell'Attestato di "Coordinatore NBCR", che assume il ruolo di *Coordinatore Area Tiepida (C.A.T.)*, di cui al comma 4, lettera a) e si coordina con i responsabili operativi delle altre forze di soccorso presenti.
- 2. Ai fini di un'efficace gestione operativa, l'area della Stazione di decontaminazione è divisa in settori, ove possibile, e a capo di ciascun settore è posto un operatore NBCR di dimostrata capacità, individuato dal Coordinatore Area Tiepida, di cui al seguente comma 4, lettera a), tra gli operatori disponibili e, possibilmente, in possesso della specializzazione necessaria.
- 3. Ogni responsabile è identificato dalle specifiche pettorine previste nell'allegato NBCR_08 e assolve alle seguenti funzioni:
 - a) Coordinatore Area Tiepida (CAT): coordina tutte le operazioni in "Zona Tiepida" ivi comprese eventuali operazioni sanitarie in zona calda. Può operare anche in Zona Fredda purché sia in contatto visivo con la Stazione di Decontaminazione. Il ruolo è assunto da personale particolarmente esperto possibilmente in possesso dell'Attestato di Coordinatore NBCR. È riconoscibile da una pettorina rossa con scritta bianca.
 - b) Coordinatore Operazioni Decontaminazione (COD): coordina tutte le operazioni dall'entrata della "Zona Tiepida" all'uscita delle docce di decontaminazione. Il ruolo è preferibilmente assegnato a personale sanitario esperto. È auspicabile la presenza di un medico e di un infermiere, ambedue esperti in triage e obbligatoriamente formati in NBCR. È riconoscibile da una pettorina gialla con scritta nera.
 - c) Coordinatore Post Decontaminazione (CPD): coordina tutte le operazioni dall'uscita delle docce di decontaminazione al punto d'interscambio col PMA. Il ruolo è preferibilmente assegnato a personale sanitario esperto. È riconoscibile da una pettorina gialla con scritta nera.
 - d) Coordinatore Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): coordina tutte le operazioni connesse alla vestizione/svestizione degli operatori. È riconoscibile da una pettorina gialla con scritta nera.
 - e) Coordinatore Logistica (CL): coordina tutte le operazioni di montaggio e funzionamento della stazione decontaminazione. È riconoscibile da una pettorina gialla con scritta nera.



Regolamento attività Nuclei NBCR

f) Coordinatore Impianti Tecnologici (CT): coordina tutte le operazioni di funzionamento degli impianti tecnologici della stazione (caldaie, dosatori,...) e al loro approvvigionamento. È riconoscibile da una pettorina gialla con scritta nera.





CAPO IV GESTIONE

Art. 16 - REGISTRO DEGLI OPERATORI

- 1. Il Registro degli Operatori NBCR, di seguito chiamato brevemente Registro, è l'elenco degli Operatori e Operatori Specializzati presenti in un Comitato Regionale CRI.
- 2. Il Registro, che potrà essere anche in formato elettronico, deve essere conforme al modello di cui all'allegato NBCR_04 ed è suddiviso in due sezioni secondo i disposti di cui all'art. 9 del presente Regolamento.
- 3. Il Registro è redatto e aggiornato dal Referente Regionale NBCR del Comitato presso il quale è istituito il nucleo NBCR o da un collaboratore da lui individuato e delegato.
- 4. L'inserimento di nuovi Operatori nei Registri avviene solo a seguito della trasmissione da parte dell'Ufficio Soccorsi Speciali – Dipartimento delle Attività Socio Sanitarie e delle Operazioni di Emergenza e Volontariato - Servizio Attività di Emergenza, del Brevetto (Card) assegnati ad ogni Operatore.
- 5. Il Registro Regionale è inviato dal Referente Regionale NBCR competente, entro 30 giorni dal termine fissato per il pagamento della quota associativa, sia al Centro Nazionale di Formazione NBCR sia all'Ufficio Soccorsi Speciali.

Art. 17 - ALBO NAZIONALE DEGLI OPERATORI NBCR

- 1. Nell'Albo Nazionale degli Operatori NBCR sono iscritti tutti gli operatori NBCR riconosciuti ai sensi del presente Regolamento.
- 2. L'Albo, che potrà essere anche in formato elettronico, è conforme al modello di cui all'allegato NBCR_05. È suddiviso in due sezioni sulla base dei disposti di cui all'art. 9, e viene aggiornato annualmente a cura del Centro Nazionale di Formazione NBCR sulla base dei Registri Regionali degli Operatori NBCR trasmessi dai Referenti Regionali NBCR.
- 3. L'albo è trasmesso entro 60 giorni dal termine fissato per il pagamento della quota associativa di ogni anno al Referente Nazionale NBCR, al Delegato Nazionale all'Area III, all'Ufficio Soccorsi Speciali e alla Sala Operativa Nazionale.

Art. 18 - FASCICOLO PERSONALE

- 1. Ad ogni Operatore NBCR è intestato un "Fascicolo personale" (modello allegato NBCR_03).
- 2. In tale fascicolo, che potrà anche essere di tipo informatizzato, sono riportati i dati personali, gli eventi rilevanti riguardanti l'attività dell'operatore, le specializzazioni acquisite, il mantenimento delle



Regolamento attività Nuclei NBCR

- abilitazioni, gli accertamenti sanitari periodici, gli interventi operativi e le esercitazioni cui l'Operatore ha preso parte.
- 3. Il fascicolo personale è redatto per la prima volta dal CNF NBCR al termine del Corso per Operatore NBCR e inviato al Referente Regionale NBCR del Comitato competente per essere poi conservato e aggiornato seconde le normative vigenti.
- 4. I dati e le informazioni sono aggiornati con le garanzie e le modalità previste dalla vigente normativa in materia di riservatezza dei dati personali nonché al loro relativo trattamento (D. Lgs. 196/2003 e smi).

Art. 19 - ACCERTAMENTI SANITARI

- 1. Il personale appartenente ai Nuclei NBCR della Croce Rossa Italiana deve essere regolarmente sottoposto a controlli sanitari periodici e adeguati alle attività che è chiamato a svolgere.
- 2. Per il particolare impegno fisico cui sono soggetti, gli operatori qualificati come "Operatori di livello avanzato", come definiti dall'articolo 10, comma 4, lettera e), gli operatori eventualmente abilitati all'uso dell'autorespiratore, nonché gli operatori facenti parte del GOST NBCR, di cui al successivo art. 14 bis, ad esclusione dei "non" addetti all'attività operativa di linea, sono tenuti a presentare annualmente un certificato di tipo medico sportivo rilasciato da struttura abilitata e attestante l'idoneità alla pratica dell'attività sportiva agonistica.
- 3. L'esito degli accertamenti dovrà essere registrato nel "Fascicolo personale" di cui all'art. 18 del presente Regolamento.
- 4. Gli oneri per gli accertamenti sanitari sono posti a carico dell'Unità CRI di appartenenza del singolo operatore.

Art. 20 – UNIFORME e DISTINTIVI

- 1. Tutto il personale NBCR, è autorizzato all'uso dell'uniforme prevista per i Soccorsi Speciali della Croce Rossa, Italiana, fregiandosi, secondo il ruolo rivestito, dei distintivi di qualifica e delle etichette funzionali previste nell'allegato NBCR_06.
- 2. In caso di passaggio allo status di "Ruolo di Riserva" gli Operatori NBCR non possono continuare a fregiarsi del distintivo ed etichette funzionali di cui al precedente comma.



Regolamento attività Nuclei NBCR

CAPO V FORMAZIONE

Art. 21- CENTRO NAZIONALE DI FORMAZIONE NBCR

- Al fine di poter svolgere il proprio compito istituzionale, nell'ambito delle attività generali di soccorso e assistenziali proprie dell'Ente, è istituito il Centro Nazionale di Formazione NBCR con gestione amministrativa autonoma demandata al Comitato Provinciale CRI di Trento, fatto salvo quanto di competenza dell'Ufficio Soccorsi Speciali.
- 2. Il Centro Nazionale di Formazione NBCR, di seguito denominato anche CNF, è coordinato da un Direttore nominato dal Presidente del Comitato Provinciale CRI di Trento, di concerto con il Delegato Nazionale all'Area III.
- 3. Al Centro Nazionale di Formazione NBCR è riconosciuta la titolarità della formazione NBCR in ambito CRI ai sensi del presente Regolamento.
- 4. Il Centro Nazionale di Formazione NBCR, per il tramite del proprio Direttore, ha il compito di:
 - a) organizzare lo svolgimento dei Corsi di formazione di primo livello NBCR, sia in forma diretta sia autorizzandone lo svolgimento presso sedi territoriali ai sensi dell' art. 3, comma 2 dell'allegato NBCR_01;
 - b) organizzare in forma diretta lo svolgimento dei corsi di formazione di secondo e terzo livello NBCR, i corsi di formazione per Istruttori in materie NBCR, nonché eventuali altri corsi di alta specializzazione;
 - c) svolgere, se compatibile con la propria programmazione, attività didattica, informativa e formativa esterna alla CRI;
 - d) vagliare e, se opportuno, autorizzare lo svolgimento delle attività di informazione e/o formazione in campo NBCR dirette all'esterno della CRI, assumendo tutti i provvedimenti ritenuti utili;
 - e) svolgere, su indicazione del RN NBCR e di concerto con i Presidenti di Comitato, i Referenti Ragionali NBCR ed Delegati Regionali all'Area III competenti, accertamenti periodici tesi a verificare l'effettiva operatività dei nuclei NBCR esistenti e/o autorizzare alla piena operatività i nuclei di nuova costituzione;
 - f) sottoporre, ai sensi dell' Art. 5, comma 2 lett. D), del Regolamento di Organizzazione Settore Emergenza, all'approvazione del Delegato Nazionale all'Area III, le proposte di aggiornamento e/o di integrazione del Programma Nazionale di Formazione per il rischio NBCR;



Regolamento attività Nuclei NBCR

- g) sperimentare nuove tecniche e strategie d'intervento direttamente o in collaborazione con altre forze di soccorso, nonché testare nuovi materiali, trasmettendone gli esiti alla CTN NBCR per gli adempimenti di competenza;
- h) curare, di concerto con l' Ufficio Soccorsi Speciali, la redazione e l'aggiornamento dell'Albo Nazionale degli Operatori e degli Istruttori NBCR;
- i) fornire alle strutture CRI Nazionali, Regionali e/o Provinciali, se compatibile con la propria attività:
 - I. pareri, relazioni e consulenze su questioni NBCR;
 - II. supporto per l'organizzazione di esercitazioni, convegni, fiere e manifestazioni;
 - III. collaborazione nella predisposizione dei documenti per la stipula di convenzioni, accordi e protocolli d'intesa con le varie Strutture, Enti e Associazioni terze, in materia di NBCR;
- j) curare, in collaborazione con l'Ufficio Soccorsi Speciali e i competenti organismi CRI, la promozione dell'immagine e dell'attività NBCR a livello nazionale.
- k) raggiungere l'interoperabilità fra i diversi attori in ambito NBCR, sia in ambito militare sia in ambito civile, garantendo impieghi basati sul reciproco apporto, nel quadro di cooperazioni riferite ad eventi rientranti nella casistica NBCR;
- scambiare le esperienze in ambito civile e in ambito militare, con particolare riguardo agli aspetti sanitari;
- m) studiare procedure congiunte di gestione e d'intervento per le Maxi Emergenze NBCR da sottoporre alla CTN NBCR;
- n) effettuare studio e costante ricerca per migliorare allestimenti e tecnologie sanitarie e non sanitarie, materiali antidotali e dotazioni individuali di protezione, idonei all'intervento in aree potenzialmente contaminate;
- accertare le esigenze in materia di formazione in ambito NBCR di partner civili e svolgere congiuntamente per le proprie rispettive competenze i relativi corsi di istruzione (tale attività, se autorizzata,, potrebbe essere svolta oltre che a livello nazionale, anche a livello europeo e internazionale);
- 5. Per meglio adempiere alle proprie funzioni, il Direttore del CNF NBCR:
 - a) si avvale del Collegio Docenti del CNF;
 - b) può nominare, tra i Maestri Istruttori componenti il Collegio Docenti del CNF fino a due Vice
 Direttori. Questi durano in carica per l'intero mandato di Direttore, salvo rinuncia o revoca,
 motivatamente espressa, da parte del Direttore, sentito il Collegio Docenti;
 - c) può attivare una propria segreteria con mansioni di carattere gestionale/amministrativo con



Regolamento attività Nuclei NBCR

particolare riferimento all'organizzazione dei Corsi di Formazione.

6. IL CNF NBCR della CRI può intervenire in maniera ausiliaria e coordinata con le Forze Armate, le Forze dell'Ordine e gli altri Enti Pubblici per effettuare gli interventi formativi di volta in volta necessari in campo NBCR.

Art. 22 - COLLEGIO DOCENTI

- 1. Il Collegio Docenti del CNF ha il compito di coadiuvare e collaborare col Direttore del CNF nella gestione del Centro su questioni di carattere didattico.
- I membri del Collegio Docenti sono individuati con apposito atto del Direttore del Centro Nazionale tra i Maestri Istruttori che svolgono attività di docenza presso il Centro Nazionale di Formazione NBCR dotati di maggior esperienza.
- 3. I membri del collegio Docenti, di norma, sono anche particolarmente preparati nelle singole materie d'insegnamento per le quali sono considerati " titolari di cattedra".

Art. 23 - PROGRAMMA NAZIONALE DI FORMAZIONE PER IL RISCHIO NBCR

- Allo scopo di uniformare la formazione in ambito NBCR, il percorso didattico per il settore NBCR è
 articolato secondo le direttive contenute nel "Programma Nazionale di Formazione per il rischio NBCR"
 di cui all'allegato NBCR_01. Tale programma indica tipologia, specifiche e contenuti dei vari corsi di
 formazione e/o specializzazione previsti in ambito NBCR.
- 2. Il *Programma Nazionale di Formazione per il rischio NBCR* costituisce il documento guida per la formazione in ambito NBCR. Tale programma è aggiornato indipendentemente dal presente regolamento. Le proposte d'integrazione e/o di modifica dei contenuti sono elaborate dal Collegio Docenti del CNF NBCR e trasmesse all' Ufficio Soccorsi Speciali e al Referente Nazionale all'Area III per l'approvazione, ai sensi dell'art. 15 comma 2, lett. d) del Regolamento di Organizzazione Settore Emergenza, di cui all'O.P. 135 del 7.05. 2013.
- 3. Una volta approvato, il *Programma Nazionale di Formazione per il rischio NBCR*, diventa parte integrante del presente Regolamento e sarà in seguito trasmesso alle Unità CRI territoriali per il tramite della catena gerarchica per garantirne la più ampia diffusione e conoscenza.
- 4. Le domande di partecipazione ai corsi previsti dal "Programma Nazionale di formazione per il rischio NBCR", di cui allegato NBCR_01 e al corso previsto dal Capo II del "Regolamento Istruttori NBCR e loro Formazione" di cui all'allegato NBCR_02, nonché ad eventuali altri corsi eventualmente organizzati dal CNF NBCR, devono riportare il nulla osta del Presidente del Comitato CRI di appartenenza. I dipendenti necessitano, inoltre, dell'autorizzazione del Vertice Amministrativo di riferimento qualora l'impiego avvenga in orario lavorativo.



Regolamento attività Nuclei NBCR

Art. 24 - ATTIVITÀ DI DOCENZA

- Per le attività informative, formative e di aggiornamento rivolte ai volontari o dipendenti CRI, agli
 Operatori NBCR, ad altri Enti, Corpi dello Stato (Forze Armate, Forze dell'Ordine, VVF,...),
 Amministrazioni e Associazioni, nonché alla popolazione inerenti la materia NBCR, la CRI si avvale della
 figura dell'Istruttore in materie NBCR, in seguito chiamato brevemente anche Istruttore.
- 2. La Croce Rossa Italiana si avvale di proprie figure, formate al fine di garantire e di uniformare l'informazione, la formazione e l'addestramento agli operatori NBCR di tutti i livelli. Esse sono:
 - Aiuto Istruttori;
 - Istruttori;
 - Maestri Istruttori.
- 3. Queste figure, nei limiti e con le modalità previste dal presente regolamento, sono le uniche titolate a effettuare attività formativa e/o informativa in materie NBCR, all'interno e all'esterno della Croce Rossa Italiana.

Art. 25 - AIUTO ISTRUTTORI IN MATERIE NBCR

- 1. Gli Istruttori in materie NBCR, nello svolgimento delle proprie mansioni, si avvalgono, secondo necessità, della collaborazione degli Aiuto Istruttori.
- 2. Gli Aiuto Istruttori espletano normalmente la loro opera nell'ambito del proprio Comitato Regionale. Essi coadiuvano l'Istruttore nelle lezioni di tipo pratico secondo le disposizione impartite degli Istruttori stessi. Gli Aiuto Istruttori, come peraltro gli Operatori Specializzati di cui all'art. 10 comma 3, lett. b), non sono autorizzati a svolgere autonomamente lezioni di tipo teorico/pratico.
- 3. Gli Aiuto Istruttori sono nominati dai Presidente del Comitato competente, su indicazione del relativo Referente Regionale NBCR, sentiti gli Istruttori NBCR presenti nel Comitato o, in caso di loro assenza, il Direttore del CNF NBCR. Gli Aiuto Istruttori sono individuati tra gli operatori NBCR con almeno 2 anni di servizio attivo purché particolarmente preparati negli specifici campi d'impiego e in possesso, ove esistenti, delle specializzazioni relative al settore d'impiego.
- 4. Gli Aiuto Istruttori del Centro Nazionale di Formazione NBCR sono individuati e nominati con apposito atto, dal Direttore del Centro stesso.

Art. 26 - ISTRUTTORI NBCR

- Sono Istruttori NBCR, i volontari o dipendenti CRI che hanno frequentato lo specifico corso di formazione di cui al Capo II di cui all'allegato NBCR_02 "Regolamento attività e formazione Istruttori NBCR", superandone l'esame finale.
- 2. Gli Istruttori NBCR svolgono docenze nei corsi per la formazione di Operatori NBCR (Primo Livello NBCR) e attività tecnico-didattica nell'ambito degli aggiornamenti e addestramenti degli Operatori.



Regolamento attività Nuclei NBCR

- 3. Possono accedere al corso per Istruttori NBCR, i volontari o dipendenti CRI in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere operatori in ruolo attivo in un Nucleo NBCR da almeno tre anni;
 - b) essere Istruttori CRI di Protezione Civile, con abilitazione all'insegnamento, da oltre un anno, o, in alternativa aver conseguito almeno due delle specializzazioni previste all'art 10, comma 3 lett. b).
- 4. La normativa inerente le modalità di accesso, formazione e l'attività degli Istruttori e Maestri Istruttori NBCR è riportata nel "Regolamento formazione ed attività degli Istruttori NBCR", di cui all'allegato NBCR_02.

Art. 27 - MAESTRI ISTRUTTORI

- 1. Sono Maestri Istruttori NBCR, gli Istruttori NBCR che avendone i requisiti previsti, hanno superato le prove di selezione contemplate negli artt. 14 e 15 di cui all'allegato NBCR_02 "Regolamento formazione ed attività degli Istruttori NBCR".
- 2. I Maestri Istruttori, in aggiunta a quanto previsto per gli istruttori, possono svolgere la funzione di Direttore di corso.
- 3. I Maestri Istruttori, su disposizione del Direttore del Centro Nazionale di Formazione NBCR possono:
 - a) essere chiamati presso il CNF a effettuare docenze nell'ambito dei corsi di specializzazione di cui al secondo e terzo livello NBCR.
 - b) svolgere incarichi di coordinamento delle attività didattiche e di addestramento presso sedi esterne.
 - c) coordinare e sviluppare particolari progetti afferenti alle attività di competenza del CNF.
- 4. Nei Comitati in cui prestano prevalentemente la loro opera svolgono, di concerto con il Referente Regionale NBCR, il coordinamento delle attività didattiche e di addestramento avvalendosi degli Istruttori e degli Aiuto Istruttori eventualmente presenti nella Regione interessata.
- 5. In casi particolari, i Maestri Istruttori possono essere nominati direttamente dal Direttore del Centro Nazionale di Formazione NBCR, previo parere vincolante del Collegio Docenti, tra gli Istruttori professionalmente qualificati o particolarmente dotati di conoscenza nelle materie di insegnamento e nei campi di sviluppo in cui si intende impiegarli.

Art. 29 - ALBO NAZIONALE DEGLI ISTRUTTORI NBCR

1. Nell'Albo Nazionale degli Istruttori in materie NBCR sono iscritti tutti gli Istruttori in possesso dell'abilitazione alla docenza. L'Albo, conforme al modello di cui all'allegato NBCR_09 potrà essere anche in formato elettronico.



Regolamento attività Nuclei NBCR

- 2. La realizzazione e l'aggiornamento dell'albo degli Istruttori in materie NBCR è curato dal CNF NBCR, in collaborazione con l'Ufficio Soccorsi Speciali.
- 3. Copia aggiornata dell'Albo è trasmessa entro 2 mesi dal termine fissato per il pagamento della quota associativa di ogni anno, al Referente Nazionale all'Area III e alla Sala Operativa Nazionale.
- 4. Altre norme riguardanti gli Istruttori NBCR sono riportate nell'allegato NBCR_02 del presente Regolamento.

Art. 30 - MOVIMENTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FORMAZIONE

- 1. L'impiego di Aiuto Istruttori e Istruttori NBCR presso Comitati Regionali differenti da quello di appartenenza segue le consuete procedure di autorizzazione da parte dei Presidenti delle Unità CRI, fermo restando la dovuta informazione al Vertice di Componente per gli appartenenti alle componenti Ausiliarie delle FF.AA. I dipendenti necessitano, inoltre, dell'autorizzazione del Vertice Amministrativo di riferimento qualora l'impiego avvenga in orario lavorativo. Resta inteso il Nulla Osta del Direttore del CNF e l'accordo preventivo tra i Referenti Regionali NBCR territorialmente competenti.
- 2. L'eventuale impiego di Aiuto Istruttori, Istruttori e/o Maestri Istruttori, presso altri Comitati Regionali o presso lo stesso CNF NBCR, può essere disposto dal Direttore del CNF, previa comunicazione alle competenti figure di cui al comma precedente.
- 3. I costi riferiti agli impieghi del personale di cui all'art. 24, comma 2, fatti salvi eventuali specifici accordi, sono a carico dei Comitati CRI presso il quale è disposto l'invio del Istruttore. In caso di impiego presso il Centro Nazionale, o per attività da questo direttamente organizzate, rimangono a carico dei Comitati di appartenenza le sole spese di viaggio.

Art. 31 - EQUIPOLLENZE

- 1. È possibile ottenere il titolo di Operatore NBCR tramite istanza di riconoscimento dell'equipollenza con analoghi titoli eventualmente posseduti purché ottenuti a seguito di corsi con esame finale organizzati da altre amministrazioni civili e/o militari .
- 2. Ai fini del comma precedente, gli interessati devono inviare al Centro Nazionale di Formazione NBCR, e per conoscenza al proprio Comitato, istanza di riconoscimento per equipollenza della qualifica di Operatore NBCR utilizzando il modello di cui all'allegato NBCR_10.1, corredata dalla seguente documentazione:
 - a) copia dell'attestato di Operatore NBCR;
 - b) copia del programma del corso sostenuto (se disponibile);
 - c) ogni altra documentazione ritenuta utile allo scopo.



Regolamento attività Nuclei NBCR

- 3. È altresì possibile richiedere il riconoscimento per equipollenza del titolo di Istruttore in materie NBCR nel rispetto delle indicazioni contenute nell'art. 4 del "Regolamento formazione ed attività degli Istruttori NBCR", utilizzando il modello di cui all'allegato NBCR_10.2.
- 4. Le istanze di riconoscimento per equipollenza dei titoli di cui ai comma 2 e 3 devono essere presentate entro un anno dall'ottenimento del titolo per cui si chiede l'equipollenza.
- 5. È possibile derogare dai disposti del comma precedente solo nel caso in cui il richiedente sia da poco entrato nell'Associazione. In questo caso l'istanza dovrà comunque essere presentata entro un anno dall'iscrizione del richiedente nei Ruoli CRI.
- 6. I titoli ottenuti per equipollenza sono comunque soggetti alle prescrizioni per il mantenimento del titolo stesso previsto nel presente Regolamento.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 - DISPOSIZIONI GENERALI

- 1. Nell'ambito del presente Regolamento e dei relativi Allegati e Appendici, tutto il personale, ad eccezione del Presidente del Comitato per possibili implicazioni di ordine economico, è tenuto a richiedere autorizzazione al rispettivo livello superiore. Viene applicato il principio del silenzio-assenso: in assenza di riscontro entro giorni venti dalla data di ricevimento da parte del destinatario della richiesta di autorizzazione, quest'ultima si intende concessa.
- 2. Nell'ambito del presente regolamento, nei Comitati Regionali in cui non è nominato un Referente NBCR, ogni riferimento allo stesso è da intendersi riportato al Delegato Regionale all'Area III.
- 3. Nell'ambito del presente regolamento, ogni riferimento al Comitato, al Referente all'Area III e al Referente NBCR competente è da intendersi diretto a quei Comitati ed a quei Delegati o Referenti di livello Regionale, sotto la cui competenza è posto un Nucleo NBCR, o nei quali, visto il numero di operatori presenti, il Presidente ha comunque inteso nominare un Referente.
- 4. Nell'ambito del presente regolamento, ogni riferimento al Comitato Regionale CRI, al Delegato Regionale all'Area III ed al Referente Regionale NBCR è da intendersi diretto rispettivamente anche ai Comitati Provinciali delle Province e delle Regioni Autonome, ai Delegati Provinciali all'Area III ed ai Referenti NBCR delle Province e delle Regioni Autonome.
- 5. In caso di trasferimento del volontario o del dipendente da un'Unità CRI a un'altra nell'ambito di province e/o regioni differenti, contestualmente al trasferimento del fascicolo personale, avviene il trasferimento nel rispettivo Registro Regionale degli Operatori NBCR, mantenendo il medesimo numero di matricola.



Regolamento attività Nuclei NBCR

- 6. Alcuni percorsi formativi di cui al presente regolamento o parte di essi possono essere realizzati mediante metodologia *e-learning*, la cui predisposizione è in capo al CNF NBCR, per il tramite del Direttore del Centro stesso.
- 7. La creazione, la gestione e l'aggiornamento degli Albi, previsti dal presente regolamento, può avvenire tramite database *on-line* dedicato, la cui predisposizione è in capo al Centro Nazionale di Formazione NBCR di concerto con l'Ufficio Soccorsi Speciali, per il tramite del Referente Nazionale NBCR.

Art. 33 - DISPOSIZIONI ABROGATIVE

Al fine di garantire uniformità nell'ambito formativo e operativo, si conferma l' abrogazione delle ordinanze Commissariali n. 790/03 del 26 aprile 2003 e n. 108 del 10 marzo 2005, n. 144 del 4. aprile 2011 e dell' OP 135 del 7 maggio 2013 limitatamente all'attività NBCR, nonché ogni altra disposizione in contrasto con il presente Regolamento.

Art. 34 - NORME TRANSITORIE

In fase di prima applicazione delle presenti norme, coloro che alla data di entrata in vigore risultavano iscritti nei ruoli attivi dell' Albo Nazionale dei Docenti in materie NBCR assumono la nuova denominazione:

- gli Aiuto Docenti assumono la qualifica di Aiuto Istruttore;
- i Docenti ordinari ed i Docenti esperti assumono la qualifica di Istruttore;
- i Docenti Esperti del CNF NBCR assumono la qualifica di Maestro Istruttore.

Art. 35 - ALLEGATI

Gli allegati di cui al presente articolo costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti norme:

- Allegato NBCR 01: PROGRAMMA NAZIONALE DI FORMAZIONE PER IL RISCHIO NBCR ED APPENDICI
- Allegato NBCR 02: REGOLAMENTO ISTRUTTORI NBCR E LORO FORMAZONE.
- Allegato NBCR 03: FASCICOLO PERSONALE
- Allegato NBCR_04: REGISTRO DEGLI OPERATORI NBCR
- Allegato NBCR_05: ALBO NAZIONALE DEGLI OPERATORI NBCR
- Allegato NBCR_06: DISTINTIVI DI QUALIFICA PER OPERATORI E ISTRUTTORI NBCR
- Allegato NBCR_07: SCHEMA INDICATIVO DELLE ZONE OPERATIVE
- Allegato NBCR 08: PETTORINE IDENTIFICATIVE DEI COORDINATORI DI SETTORE N.B.C.R
- Allegato NBCR 09: ALBO NAZIONALE ISTRUTTORI NBCR
- Allegato NBCR_10: MODELLI RICHIESTA EQUIPOLLENZA
 - 10_1 Equipollenza Operatore NBCR
 - 10_2 Equipollenza Istruttore in materie NBCR